



IL DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI

Con deposito temporaneo di rifiuti si intende: «il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti [...]»

(art. 183, comma 1, lett. bb, d. lgs. 152/2006) modificato dalla legge 125/2015.

Il deposito temporaneo deve rispettare particolari prescrizioni, in particolare, i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative a scelta del produttore dei rifiuti:

- con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.

In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

Le norme tecniche per la costituzione di un deposito temporaneo possono essere recuperate dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 Luglio 1984; nel capitolo 4.1 la delibera si riferisce a stoccaggio provvisorio o messa in riserva dei rifiuti, situazioni differenti dal deposito temporaneo, ma le indicazioni di carattere generico possono essere ritenute valide anche per il deposito temporaneo.

I rifiuti incompatibili devono essere stoccati in modo da non poter venire a contatto, i rifiuti devono essere etichettati, gli imballaggi devono essere compatibili chimicamente e fisicamente, inoltre "se lo stoccaggio di rifiuti liquidi avviene in un serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio (o contenitore in generale ndr). Qualora in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi (o contenitori ndr), potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità eguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi."